COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.10.2024
COM(2024) 491 final

2024/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 marzo 2024 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA al fine di limitare il diritto alla detrazione dell'IVA sul leasing di alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali e di esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso privato di tali veicoli a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La domanda era corredata di una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 29 maggio 2024 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 30 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene facente parte del patrimonio dell'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva IVA allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

In base alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio[2] l'Ungheria è attualmente autorizzata a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture in leasing che non sono esclusivamente utilizzate a fini professionali e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali autovetture a una prestazione di servizi a titolo oneroso. Le autovetture oggetto della misura sono autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 9 persone e aventi un peso lordo inferiore o uguale a 5 tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di 10 o più persone, i trattori e i rimorchi sono esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA e sono trattati secondo il regime normale. I soggetti passivi che non intendano applicare la limitazione del 50 % e intendano applicare la detrazione dell'IVA fino alla parte di uso professionale effettivo possono farlo sulla base di prove dettagliate sull'uso professionale delle autovetture in leasing. Il periodo di validità della misura speciale scade il 31 dicembre 2024 a seguito della sua proroga, approvata con decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio[3].

L'Ungheria ha chiesto di prorogare l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale a un tasso forfettario fisso e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. L'Ungheria ha informato la Commissione che i motivi della proroga della misura sono sostanzialmente gli stessi descritti nella precedente domanda. L'Ungheria conferma che la misura speciale ha prodotto risultati positivi sia per le imprese che per le autorità fiscali e che la ragion d'essere della deroga persiste. A norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, l'Ungheria ha altresì presentato una relazione sul limite percentuale fissato della detrazione dell'IVA. L'Ungheria ritiene che la percentuale del 50 % applicata continui a essere adeguata. Secondo i dati presentati, nel periodo 2016-2022 la proporzione stimata dell'uso privato dei veicoli aziendali in leasing era compresa fra il 32 % e il 53 %. Poiché è basata su prove indirette e ipotesi, la stima potrebbe essere eccessiva e l'Ungheria ritiene che la limitazione di detrazione dell'IVA più adeguata sia del 50 %. Inoltre l'esperienza acquisita dalle autorità fiscali attraverso le ispezioni nel 2021 ha mostrato che la maggior parte (circa il 90-95 %) dei soggetti passivi controllati applica la proporzione detraibile obbligatoria del 50 %. Secondo l'Ungheria il motivo continua a risiedere nel fatto che tale proporzione detraibile obbligatoria esonera chiaramente i soggetti passivi dall'obbligo di contabilizzazione e che il tasso del 50 % di uso a fini privati è sufficientemente vicino alla realtà.

Considerato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo tanto per i contribuenti quanto per le autorità fiscali, si propone di autorizzare la proroga della vigente misura speciale. L'autorizzazione dovrebbe essere valida per un altro periodo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2027, per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura speciale e per valutare se la limitazione del 50 % rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2027.

2 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44).

3 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 108).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Estonia[4], Lettonia[5], Croazia[6], Polonia[7], Italia[8] e Romania[9]).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione dell'IVA[10], tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

4 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 408 del 17.11.2021, pag. 3).

5 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1968 del Consiglio, del 9 novembre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 401 del 12.11.2021, pag. 1).

6 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 408 del 17.11.2021, pag. 1).

7 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2385 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 87).

8 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 120).

9 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/1641, 6.6.2024).

10 COM (2004) 728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5. 2014, pag. 3).

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Ungheria e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta mira a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali in leasing e, nel contempo, evita una certa forma di evasione dell'IVA dovuta ad una contabilizzazione non corretta. La misura proposta ha quindi una potenziale incidenza positiva sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. La soluzione è stata individuata dall'Ungheria come misura adeguata ed è comparabile con altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2027.

Qualora ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2027, entro il 31 marzo 2027 l'Ungheria dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata corredata della domanda di proroga.

2024/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio[2], quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio[3], ha autorizzato l'Ungheria ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale che consiste, da un lato, nel limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, in deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, e, dall'altro, nel non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493, in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva ("la misura speciale").

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

2 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1493/oj).

3 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1774/oj).

(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 marzo 2024 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale ("la domanda di proroga").

(4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di proroga agli altri Stati membri con lettere del 29 maggio 2024. Con lettera del 30 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda di proroga.

(5) Conformemente all'articolo 5, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493, insieme alla domanda di proroga l'Ungheria ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, in particolare l'esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all'uso privato delle autovetture, l'Ungheria conferma che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.

(6) Dato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, in quanto semplifica la riscossione dell'IVA ed evita l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene appropriato autorizzare l'Ungheria a continuare ad applicare la misura speciale.

(7) È opportuno limitare nel tempo la proroga della misura speciale per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l'Ungheria a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027.

(8) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(9) Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, dovrebbe presentare alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2027, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(10) La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1493,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 5*

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.".

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente